

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1369 del 23/03/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Gima Spa per impianto ubicato in Via Kennedy, 17, Comune di ZOLA PREDOSA (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1392 del 20/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventitre MARZO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Gima Spa per impianto ubicato in Via Kennedy, 17, Comune di ZOLA PREDOSA (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana²

Decisione

1. **Adotta** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA³) relativa alla ditta Gima Spa per l'impianto, destinato ad attività di PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E VENDITA DI MACCHINE AUTOMATICHE, ubicato in Via Kennedy, 17, Comune di ZOLA PREDOSA, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE SAC con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-3334 rilasciata in data 15-09-2016, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

1 Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70 del 19/07/2018 "Approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con LR. n.13/2015"

2 Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 113/2018 di conferimento di incarico alla Dott.ssa Patrizia Vitali di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

3 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

2. **Revoca la precedente** adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE SAC con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-3334 e ss.mm.ii. rilasciata in data 15-09-2016, con scadenza di validità in data 15-09-2031.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **negli Allegati A, B e C al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;
6. Obbliga la ditta Gima Spa a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
7. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta Gima Spa, C.F. 02506731203, P.IVA 02506731203, con sede legale a ZOLA PREDOSA,

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

in Via Kennedy, 17, per l'impianto sito a ZOLA PREDOSA (BO), in Via Kennedy, 17, ha presentato, nella persona di DI DIO FRANCESCA, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. del Comune di ZOLA PREDOSA in data 02/09/2019 al Prot.n. 25644, domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Il S.U.A.P. del Comune di ZOLA PREDOSA, con propria nota pervenuta agli atti dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in data 02-09-2019 al Prot. n. PG_2019_135073, Pratica SINADOC 26536/2019, ha trasmesso ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di ZOLA PREDOSA, la domanda completa di tutta la documentazione per il rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Con PG_2019_182687 del 27-11-2019 è stata richiesta documentazione integrativa alla ditta che le ha fornite con PG_2019_195777 del 20-12-2019.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Contributo istruttorio del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito alle emissioni in atmosfera Distretto URBANO (PG_2019_149771 del 30-09-2019);
- Parere del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito alla Valutazione di impatto Acustico Distretto URBANO (PG_2019_198715 del 30-12-2019);
- Parere in merito alla Valutazione di impatto Acustico del Comune di ZOLA PREDOSA (PG_2020_20556 del 10-02-2020);
- Parere in merito allo Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA SpA Div. Acqua (PG_2020_25178 del 17-02-2020);

Il Parere in merito allo Scarico di Acque reflue del Comune di ZOLA PREDOSA si considera acquisito in regime di silenzio assenso ai sensi dell'art. 20 L. 241/90, trattandosi di proseguimento senza modifiche;

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296.00 come di seguito specificato:

- Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);
- Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC); - cod.tariffa 12.03.04.01 - Emissioni in atmosfera da impianti ordinari fino a 4 punti di emissione con Q minore di 100.000 Nmc/h pari a euro 296.00;
- Allegato C - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ; - gli oneri saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 20/03/2020

La Responsabile Area Autorizzazioni
e Concessioni Metropolitana
Dott.ssa Patrizia Vitali⁸

⁷ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁸ documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Gima Spa, ubicato in Via Kennedy, 17,
Comune di ZOLA PREDOSA (BO).**

ALLEGATO A

Matrice - Scarico di Acque Reflue Industriali assimilate alle domestiche di cui al capo II del titolo IV
della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di ZOLA PREDOSA (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarico formato da Acque Reflue Industriali assimilate alle domestiche provenienti da servizi igienici e cucina aziendale, recapitante in Pubblica Fognatura

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di ZOLA PREDOSA con parere favorevole silenzio assenso del silenzio assenso, visto anche il parere di Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua, PG_2020_25178 del 17-02-2020. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

NOTE:

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

Sinadoc n. 26536/2019

Documento redatto in data 20/03/2020

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 17 febbraio 2020
Prot. n. 15559

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/eg

ns. rif. Hera SpA Data prot.: 07/11/2019 Num. prot.: 0105098
PA&S numero 12/2020

Oggetto: : Istanza di modifica Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.
Ditta richiedente: "GIMA SpA"- sita in Via J.F. Kennedy n. 17 – Comune di Zola Predosa (BO)
SUAP – Rif. Pratica: 7/AS/2019
Prot: 25740 del 02 settembre 2019

In merito all'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA presentata dal Signor Lorenzo Mandarelli codice fiscale MLDLNZ70E30A944A in qualità di titolare e rappresentante legale della Ditta "**GIMA SPA**" codice fiscale / p. IVA 02506731203 con sede legale e stabilimento produttivo in comune di Zola Predosa (BO) via J.F. Kennedy n°17 esercente l'attività di progettazione, costruzione e vendita macchine automatiche.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ la società è dotata di Autorizzazione Unica Ambientale emessa da ARPAE-SAC con determina DET-AMB-2016-3334 di cui ha presentato istanza di modifica;
- ✓ l'istanza di modifica autorizzativa riguarda la matrice emissioni in atmosfera per cui questa società non risulta competente in tale ambito;
- ✓ si conferma quanto contenuto nel parere di competenza emesso con prot. 62189 del 19 maggio 2016 che è parte integrante del vigente atto autorizzativo;

pertanto che la scrivente Società, non esprimerà un parere in relazione all'oggetto.

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e depurazione Emilia
Ing. GianNicola Scarcella

Spett.li
COMUNE DI ZOLA PREDOSA
Area Gestione e Controllo del Territorio
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive
Piazza della Repubblica, 1
40069 ZOLA PREDOSA BO
PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aooibo@cert.arpa.emr.it

Spettabile

A.R.P.A.E. SAC

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia
Emilia-Romagna

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Zola Predosa, 24 agosto 2016

Protocollo n° 21121

Pratica: 14/AS /2016

oggetto: **Parere per rilascio A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) matrice scarichi.
Autorizzazione allo scarico Ditta Gima Spa**

IL RESPONSABILE AMBIENTE

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” parte III° Titolo IV° Capo II°;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10”;

Visto l’art. 112 della L.R. 3/99 nel testo vigente;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’Assemblea dell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23.05.2007 e successivamente in data 28.05.2008;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;

Vista la domanda di AUA in atti al prot. 7412 del 21/03/2016, presentata dal Sig. Quadrelli Sandro in qualità di della Ditta Gima Spa con sede legale in Zola Predosa (BO), Via J.F. Kennedy 17, e relativa allo scarico così definito:

Località: **Via J.F. Kennedy 17;**

Tipo di insediamento: **progettazione, costruzione e vendita macchine automatiche;**

Recapito dello scarico: **in fognatura via Kennedy;**

Esaminata la documentazione necessaria all’istruttoria tecnica;

Visto l’esito dell’istruttoria svolta da HERA Bologna S.p.a., conclusasi con parere **FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** in data 19/05/2016 prot n. 62189, pervenuto in data 20/05/2016 prot. 12535;

Tenuto conto anche del parere urbanistico territoriale del 12/05/2016, con prot. 11864;

Nel rispetto delle prescrizioni indicate nei pareri sopracitati;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RILASCIO DELL’AUA
IN RELAZIONE ALLO SCARICO DELLE**

acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Si rimane in attesa di ricevere il provvedimento di A.U.A. ai fini della notifica dello stesso al richiedente.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente

Ing. Mauro Lorrai
Responsabile Ufficio Ambiente

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice dell’Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

- per informazioni: Gabriele Magnoni tel 051.6161820 e-mail: gmagnoni@comune.zolapredosa.bo.it



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

area gestione e controllo del territorio

SUAP - sportello unico attività produttive

Piazza della Repubblica, 1

40069 ZOLA PREDOSA BO

Originale PEC

comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 19 maggio 2016

Prot. gen. 62189

ns. rif. Hera spa Data prot.: 10-05-2016 Num. prot.: 0057949

PA&S numero 80/2016

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "Gima SpA"- Progettazione, costruzione e vendita macchine automatiche nello stabilimento ubicato in Comune di Zola Predosa (BO) in Via J.F. Kennedy n.17.

Comune di Zola Predosa - SUAP, 9 maggio 2016 Pratica: 14/AS / 2016

Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e acque meteoriche.

In merito alla domanda di AUA - matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Maldarelli Lorenzo in qualità di rappresentante legale della Ditta "**GIMA SPA**" con sede legale e stabilimento produttivo esercente l'attività di progettazione, costruzione e vendita macchine automatiche in VIA J. F. KENNEDY n.17 - Comune di Zola Predosa (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

preso atto della dichiarazione che l'insediamento origina n° 2 scarichi come sotto identificati:

- scarico n.1, di sole acque bianche in fognatura pubblica mista interna allo stabilimento;
- scarico n.2, di sole acque nere provenienti dai servizi igienici e dalla cucina aziendale (preparazione pasti da somministrare in loco) in fognatura pubblica mista interna allo stabilimento, previo trattamento in degrassatore (quantificato in n°42 A.E.);

preso atto della dichiarazione che non vengono immesse in fognatura acque reflue da processo produttivo, acque di raffreddamento, acque di dilavamento piazzali con deposito materiali;
preso atto della dichiarazione che ogni scarico, prima dell'immissione in fognatura, è dotato di pozzetto di campionamento sempre accessibile;
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche (servizi igienici e cucina aziendale) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato-Allegato 2, consentire il prelievo delle acque per caduta, essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- tutti i rifiuti originati nell'attività (oli esausti di frittura, ecc.) dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento aziendale, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale

G.I.M.A. Spa - Comune di Zola Predosa - via Kennedy n° 17

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di progettazione, costruzione e vendita di macchine automatiche svolta dalla società G.I.M.A. Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Zola Predosa , via Kennedy n° 17, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società G.I.M.A. Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: REPARTO OFFICINA SALDATURA

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Alla messa a regime del punto di emissione E1 dovrà essere effettuata anche l'analisi relativa agli inquinanti Nichel e Cromo; qualora se ne verificasse la presenza in emissione, si procederà alla modifica di autorizzazione fissando limiti massimi di emissione e periodicità di analisi anche per tali inquinanti.

EMISSIONI E2, E3, E4
PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA A METANO AD USO CIVILE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONE E5
PROVENIENZA: CUCINA

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del DLgs 152/06, in quanto provenienti da attività in deroga scarsamente inquinanti (punto e, parte I, Allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06).

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo ISTISAN 88/19 + M..UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto

delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E1 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione E1 e comunque non oltre il 31.10.2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. In occasione delle analisi di messa a regime di E1 dovrà essere effettuata anche la ricerca analitica relativa agli inquinanti Nichel e Cromo; qualora se ne verificasse la presenza in emissione, si procederà alla modifica di autorizzazione

fissando limiti massimi di concentrazione e periodicità di analisi anche per tali inquinanti. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguati a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società G.I.M.A. Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2, E3, E4 ed E5.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta G.I.M.A. Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Gima Spa, ubicato in Via Kennedy, 17, Comune di ZOLA PREDOSA (BO).

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 c. 4 o c. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

- Vista la Relazione sull'Impatto Acustico redatta e sottoscritta da Maurizio Castellari, tecnico competente in materia di Acustica, che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di ZOLA PREDOSA ;
- Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di ZOLA PREDOSA per la matrice impatto acustico, pervenuto in data 10-02-2020 con prot. PG_2020_20556 ;
- Visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto di URBANO, pervenuto in data 30-12-2019 con prot. n. PG_2019_198715;

Si autorizza in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di ZOLA PREDOSA con nulla osta prot. PG_2020_20556 del 10-02-2020, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

4. Si applicano le prescrizioni impartite dal Servizio territoriale competente di ARPAE, con parere prot. PG_2019_198715 del 30-12-2019, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

- Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del S.U.A.P. del Comune di ZOLA PREDOSA: Relazione di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 da Maurizio Castellari, in qualità di tecnico competente in acustica.

Sinadoc n. 26536/2019

Documento redatto in data 20/03/2020

area gestione e controllo del territorio
AMBIENTE



A.R.P.A.E. SAC

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia
Emilia-Romagna

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Zola Predosa 8 febbraio 2020

Prot: 4095

Pratica: 7/EA /2019

oggetto: **Nullaosta per matrice impatto acustico per rilascio A.U.A. Ditta Gima Spa**

IL RESPONSABILE AMBIENTE

Vista la domanda di AUA in atti al prot. 25644 del 02/09/2019, presentata dal Sig. Gima Spa in qualità di della Ditta con sede legale in Via J.F. Kennedy, 17 40069 Zola Predosa (BO)

per la località: Via J.F. Kennedy, 17;

A seguito della richiesta del 20/12/2019 con prot.37463 di parere ad ARPAE ST per la matrice impatto acustico,

Visto l'esito dell'istruttoria svolta da ARPAE ST, in data 30/12/2019 prot n. 198715, pervenuto in data 31/12/2019 prot. 38138;

SI RILASCIA NULLAOSTA IN RELAZIONE ALLA MATRICE IMPATTO ACUSTICO

Comune di Zola Predosa
Piazza della Repubblica 1 - 40069 Zola Predosa
centralino 051.61.61.611
www.comune.zolapredosa.bo.it
info@comune.zolapredosa.bo.it
codice fiscale 01041340371 partita iva 00529991200

pagina 1 di 2

area gestione e controllo del territorio
AMBIENTE




nel rispetto delle prescrizioni indicate nel pareri sopracitato.

Cordiali saluti.

Per Bernardi Simonetta
Responsabile Ufficio Pianificazione / Ambiente



- per informazioni: Gabriele Magnoni tel 051.6161820 e-mail: gmagnoni@comune.zolapredosa.bo.it



SINADOC n. 30280/19

Spettabili

Comune di Zola Predosa

Ufficio Ambiente
Piazza della repubblica 1
40069 Zola Predosa BO

p.c. Arpae

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
c.a. Geom. Sabrina Pozzi
Via San Felice n. 25
40122 Bologna
trasmesso tramite posta interna Arpae

OGGETTO: Relazione tecnica su domanda di modifica AUA relativa all'ampliamento di impiantistica industriale ai sensi DPR n 59/2013. -

Denominazione dell'impianto: **G.I.M.A. S.p.a.**

Indirizzo sede legale: **Via Kennedy n 17 a Zola Predosa**

Indirizzo sede impianto : **Via Kennedy n 17 a Zola Predosa**

Tipologia di attività: **PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E VENDITA DI MACCHINE AUTOMATICHE**

Legale Rappresentante: **Lorenzo Maldarelli**

La ditta è in possesso dell'autorizzazione unica ambientale DET-AMB-2016-3334 del 15/09/2016 e intende modificare un'emissione esistente con l'utilizzo di acciaio inox dell'attività di saldatura nel reparto officina.

Acustica :

E' stata presentata una documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico redatta dal Dott. Maurizio Castellari di Galileo Ingegneria s.r.l. come tecnico competente in acustica ambientale datata 24/09/2019, successivamente a seguito di richiesta di integrazioni è stata presentata una relazione integrativa datata 05/12/2019, in cui si specifica che non è stata verificato il rispetto del criterio differenziale in quanto in quanto gli ambienti abitativi afferenti alle attività produttive limitrofe sono protetti e schermati dai capannoni stessi.

La ditta GIMA S.p.a. si trova in zona industriale di Zola Predosa, compresa a nord dalla autostrada A1 e a sud dall'asse attrezzato nuova Bazzanese e non risultano presenti abitazioni nelle vicinanze del sito.

Secondo la zonizzazione acustica comunale l'area si trova in classe V area prevalentemente industriale con limiti diurni di 70 dD(A) e notturni 60 dB(A)..

L'azienda lavora in periodo diurno e il clima acustico della zona risulta caratterizzato dalla infrastruttura viaria costituita dalla presenza della autostrada A1 e dalla via Rigosa.

Per la caratterizzazione del clima acustico attuale sono state individuate le sorgenti esterne ed interne presenti con dei rilievi fonometrici in alcuni punti di misura, successivamente sono state eseguite misure in corrispondenza del lato sud (R1), lato ovest (R2 e R3), lato nord (R4) e lato est (R5).

Dall'analisi dei risultati emerge che i livelli sonori diurni si mantengono entrambi al di sotto dei valori limite assoluti.



Sulla base della documentazione tecnica presentata si può concludere che lo stabilimento GIMA non comporta un superamento dei limiti previsti dalla normativa tecnica, pertanto in relazione a quanto sopra riportato lo scrivente Distretto esprime la propria valutazione FAVOREVOLE alla domanda della ditta.

L'istruttoria è stata eseguita a cura del Tecnico p.i. Daniele Ramponi

Cordiali saluti

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dr.ssa Paola Silingardi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Distretto Urbano – sede di Casalecchio di Reno - Servizio territoriale di Bologna - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana
via Ronzani n. 7/39 | Cap 40133 | tel +39 051 571223 | fax +39 051 570399 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it
Sede legale Arpae Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | .arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.